

(Avvertenza: testo emendato dalla redazione; “Gazzetta ufficiale” no. 148 del 20.12.2012 – testo emendato e no. 25 del 28.02.2013, nelle quali è indicato il periodo della loro entrata in vigore)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Parte prima DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo primo DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Articolo 1

Con la presente Legge si stabiliscono le norme procedurali in base alle quali il tribunale discute e delibera nei contenziosi sui diritti e gli obblighi fondamentali dell'uomo e del cittadino, sui rapporti personali e familiari dei cittadini e nei contenziosi di lavoro, commerciali, di proprietà ed altre controversie civili, se la legge non ha stabilito che per alcune di queste il tribunale debba decidere secondo le regole di un altro procedimento.

... (omissis) ...

Articolo 6

Il procedimento civile si svolge in lingua croata e scrittura latina, se nell'ambito di singoli tribunali non è stabilito, per legge, l'uso di un'altra lingua o scrittura.

... (omissis) ...

Titolo sesto LINGUA DEL PROCEDIMENTO

Articolo 102

(1) Le parti e gli altri partecipanti al procedimento, durante le udienze e nell'ambito di altri atti processuali scritti al cospetto della corte, hanno il diritto di fare uso della propria lingua. Se il procedimento non viene condotto nella lingua delle parti o dei partecipanti al procedimento, si assicurerà la traduzione orale nella loro lingua di quanto viene presentato all'udienza, come pure la traduzione orale dei documenti presentati quali prove.

(2) Le parti e gli altri partecipanti al procedimento devono essere informati del diritto di seguire il procedimento davanti alla corte nella propria lingua, con l'aiuto di un interprete. Possono altresì rinunciare al diritto alla traduzione se dichiarano di conoscere la lingua in cui si svolge il procedimento. Si metterà a verbale che sono stati informati dei loro diritti, come pure la loro dichiarazione in merito.

(3) La traduzione viene effettuata dagli interpreti.

(4) Le spese di traduzione sono a carico della parte o del partecipante alle quali si riferiscono.

Articolo 103

Gli inviti, i decreti e gli altri scritti vengono fatti pervenire alle parti e agli altri partecipanti al procedimento in lingua croata e scrittura latina.

Articolo 104



Le parti e gli altri partecipanti al procedimento inoltrano al tribunale le loro denunce, i ricorsi ed altre richieste in lingua croata e scrittura latina.

Articolo 105

(1) L'uso della lingua e scrittura delle minoranze nazionali nel procedimento civile viene regolato con una legge specifica.

(2) Le spese di traduzione nella lingua delle minoranze nazionali derivanti dall'applicazione delle disposizioni della Costituzione della Repubblica di Croazia, della presente e di altre leggi concernenti il diritto degli appartenenti alle minoranze nazionali all'uso della propria lingua, sono a carico del tribunale.

... (omissis) ...

Parte seconda CORSO DEL PROCEDIMENTO

A. Procedimento davanti al tribunale di primo grado

... (omissis) ...

Titolo diciottesimo PROVE E ASSUNZIONE DELLE PROVE

... (omissis) ...

Documentazione

... (omissis) ...

Articolo 231

Se tramite accordo internazionale non risulti stabilito diversamente, i documenti pubblici stranieri regolarmente autenticati, previa condizione di reciprocità, hanno la stessa forza probatoria dei documenti pubblici nazionali.

Articolo 232

(1) La parte è in dovere di presentare da sola la documentazione alla quale si richiama per provare le proprie affermazioni.

(2) Accanto al documento in lingua straniera, va presentata anche la traduzione autenticata.

(3) Se un dato documento si trova presso un organismo statale o una persona fisica o giuridica con pubbliche competenze, e la parte non è in grado di far sì che il documento venga consegnato o esibito, il tribunale, su richiesta della parte, provvederà ad ottenere il documento.

... (omissis) ...

Testimoni

... (omissis) ...

Articolo 245

(1) Il testimone che non conosce la lingua in cui si svolge il procedimento, verrà sentito per il tramite di un interprete.



(2) Se il testimone è sordo, le domande gli saranno rivolte per iscritto, se è muto gli verrà richiesto di rispondere per iscritto. Se il testimone non può essere ascoltato in tale modo, si ricorrerà ad un interprete in grado di interloquire con lo stesso.

(3) Il giudice ricorderà all'interprete l'obbligo di riportare fedelmente le domande poste al testimone e le relative risposte di questo.

... (omissis) ...

B. Procedimento in base ai rimedi giudiziari

Titolo venticinquesimo RIMEDI GIURIDICI

1. Impugnazione della sentenza

... (omissis) ...

Motivi per i quali è possibile impugnare una sentenza

Articolo 353

(1) La sentenza può essere impugnata:

1. per sostanziale violazione delle disposizioni del procedimento civile;
2. a causa dell'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
3. per errata applicazione del diritto materiale.

... (omissis) ...

Articolo 354

(1) Si ritiene una sostanziale violazione del procedimento civile se il giudice, nel corso del procedimento, non ha applicato o ha applicato in modo scorretto le disposizioni della presente Legge, e questo fatto ha influito o avrebbe potuto influire sull'emanazione di una sentenza legale e corretta.

(2) Sussiste sostanziale violazione del procedimento civile:

... (omissis) ...

7. se, contrariamente alle disposizioni della presente Legge, il tribunale ha respinto la richiesta della parte di fare uso della propria lingua e scrittura e di seguire il procedimento nella propria lingua, quando la parte se ne lamenta,

... (omissis) ...

... (omissis) ...

Decisioni del tribunale di secondo grado in merito al ricorso

... (omissis) ...

Articolo 369

(1) Il tribunale di secondo grado annullerà la sentenza di primo grado se accerta l'esistenza di violazioni sostanziali del procedimento civile (articolo 354) e rimanderà il contenzioso allo stesso tribunale di primo grado o lo cederà al competente tribunale di primo grado per procedere al nuovo dibattimento principale. In tale decreto, il tribunale di seconda istanza deciderà anche in merito alle azioni da annullare in quanto hanno leso gravemente le disposizioni del procedimento civile.

... (omissis) ...

... (omissis) ...



Titolo ventiseiesimo
RIMEDI GIURIDICI STRAORDINARI

1. Revisione

Articolo 382

(1) Le parti possono presentare richiesta di revisione nei confronti della sentenza di secondo grado:

1. se il valore della parte del contenzioso annullata dalla sentenza supera le 200.000,00 kune,
2. se la sentenza è stata emanata nell'ambito di un contenzioso sull'esistenza di un contratto di lavoro o di cessazione del rapporto di lavoro o per stabilire l'esistenza del rapporto di lavoro,
3. se la sentenza di secondo grado è stata emanata ai sensi delle disposizioni degli articoli 373a e 373b della presente Legge.

... (omissis) ...

Articolo 382a

(1) Nei casi in cui in merito al ricorso contro la decisione di primo grado decide la Corte suprema della Repubblica di Croazia, la revisione non è concessa.

(2) Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, la disposizione dell'articolo 394 della presente Legge viene applicata in modo appropriato.

... (omissis) ...

Articolo 385

(1) Nei confronti della sentenza di secondo grado è possibile richiedere la revisione di cui all'articolo 382, comma 1, della presente Legge:

1. per violazione sostanziale delle disposizioni del procedimento civile di cui all'articolo 354, comma 2, della presente Legge, a meno che la violazione non interessi la materia e competenza territoriale (articolo 354, comma 2, punto 3), se il tribunale di primo grado, contrariamente alle disposizioni della presente Legge, ha emanato la sentenza senza dibattimento (articolo 354, comma 2, punto 5) o se si è deciso in merito a una richiesta già oggetto di contenzioso (articolo 354, comma 2, punto 9),

2. per violazione sostanziale delle disposizioni del procedimento civile di cui all'articolo 354, comma 1, della presente Legge, perpetrata nell'ambito del procedimento presso il tribunale di seconda istanza,

3. per errata applicazione del diritto materiale.

(2) Nei confronti della sentenza di seconda istanza contro la quale è possibile presentare la revisione di cui all'articolo 382, comma 1, della presente Legge, con la quale si conferma la sentenza di primo grado, è possibile richiedere la revisione per violazione sostanziale delle disposizioni del procedimento civile di cui all'articolo 354, comma 2, punti 6, 7, 8, 10, 11 e 12 della presente Legge, soltanto se per le suddette violazioni il richiedente ha confutato con ricorso la sentenza di primo grado, o se tali violazioni sono state commesse appena nell'ambito del procedimento di secondo grado.

(3) Nei confronti della sentenza di secondo grado contro la quale è possibile richiedere la revisione di cui all'articolo 382, comma 1, della presente Legge, con la quale si conferma la sentenza in base a riconoscimento o rinuncia, la richiesta di revisione è possibile solo per i motivi di cui al comma 1, punti 1 e 2, del presente articolo.

... (omissis) ...

Articolo 394

(1) Se in seguito alla revisione di cui all'articolo 382, comma 1, della presente Legge si accerta l'esistenza di una sostanziale violazione delle disposizioni del procedimento civile di cui all'articolo 354, commi 1 e 2, della presente Legge per cui si può richiedere la revisione, ad eccezione delle infrazioni di cui



nei commi 2 e 3 del presente articolo, il tribunale per il riesame annullerà con decreto, completamente o parzialmente, la sentenza del tribunale di secondo e di primo grado o soltanto la sentenza del tribunale di secondo grado e rimanderà il contenzioso a nuovo giudizio presso lo stesso o altro collegio del tribunale di primo o secondo grado, o ad altro tribunale competente.

(2) Se in seguito alla revisione di cui nell'articolo 382, comma 1, della presente Legge si accerta che nel procedimento davanti al tribunale di primo o secondo grado si sia verificata una violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punti 2, 9, 13 e 14 della presente Legge, a meno che non si sia deliberato in merito a una richiesta per la quale è già in corso un contenzioso, il tribunale per il riesame annullerà per decreto le decisioni emanate e respingerà il reclamo.

(3) Se in seguito alla revisione di cui nell'articolo 382, comma 1, della presente Legge si accerta che nel procedimento davanti al tribunale di primo o secondo grado si sia verificata una violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 8 della presente Legge, il tribunale per il riesame, considerata la natura della violazione, procederà in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 o 2 del presente articolo.

(4) Se in seguito al riesame di cui all'articolo 382, comma 2, della presente Legge si accerta che nel procedimento davanti al tribunale di prima o di seconda istanza si sia verificata una violazione sostanziale delle disposizioni del procedimento civile di cui all'articolo 385, comma 1, della presente Legge alla quale si riferisce la questione procedurale che ha determinato il riesame, il tribunale per il riesame, a seconda del tipo di violazione sostanziale, delibererà applicando in modo appropriato le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo.

... (omissis) ...

Articolo 400

(1) Le parti possono ricorrere al riesame anche nei confronti del decreto del tribunale di seconda istanza che ha segnato la conclusione del procedimento in contenziosi per i quali il riesame della sentenza di secondo grado sarebbe stato concesso (articolo 382).

(2) Nei confronti del decreto del tribunale di seconda istanza in base al quale è stato respinto il ricorso, ovvero è stato confermato il decreto del tribunale di primo grado sul respingimento del riesame, è concessa sempre la possibilità di riesame di cui all'articolo 382, comma 1, della presente Legge, indipendentemente se si tratta o no di un contenzioso in merito al quale sarebbe stato concesso il riesame della sentenza di secondo grado, conformemente alle disposizioni dell'articolo 382, comma 1, e dell'articolo 382, comma 2, della presente Legge.

(3) Nel procedimento in seguito al riesame di un decreto, si applicheranno in modo appropriato le disposizioni della presente Legge sul riesame delle sentenze.

... (omissis) ...

... (omissis) ...

5.a Rinnovo del procedimento in seguito a sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo relativa alla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo

Articolo 428a

(1) Quando la Corte europea per i diritti umani accerta la violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai Protocolli addizionali della Convenzione ratificati dalla Repubblica di Croazia, entro trenta giorni dalla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, la parte può presentare al tribunale nella Repubblica di Croazia, che aveva sentenziato in prima istanza nel procedimento cui si riferisce la decisione che ha portato alla violazione dei diritti umani o delle libertà fondamentali, la richiesta di modifica della decisione che ha causato la violazione del dato diritto o libertà fondamentale.

(2) Il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, viene attuato con l'appropriata applicazione delle disposizioni sul rinnovo del procedimento.



(3) Nel procedimento rinnovato i tribunali sono in dovere di rispettare il parere legale espresso nella sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo con la quale si era accertata la violazione di un dato diritto umano o libertà fondamentale.

... (omissis) ...

Parte terza
PROCEDIMENTI SPECIALI

... (omissis) ...

Titolo trentaduesimo – a
AZIONE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI E DIRITTI COLLETTIVI

Articolo 502a

(1) Associazioni, organismi, enti ed altre organizzazioni fondate in conformità alla legge, che nell'ambito della propria attività, registrata o definita per prescrizione, si occupano della tutela degli interessi e diritti collettivi dei cittadini stabiliti dalla legge, possono, qualora l'autorizzazione sia espressamente prevista da legge particolare ed alle condizioni previste da tale legge, intentare l'azione giudiziaria (azione per la tutela degli interessi e diritti collettivi) contro persone fisiche o giuridiche che svolgendo una determinata attività o operando in senso generale, con il loro comportamento, inclusa anche omissione, ledono gravemente o minacciano seriamente gli interessi e diritti collettivi in questione.

(2) Gli interessi di cui al comma 1 del presente articolo, possono riguardare l'ambiente naturale e dell'uomo, interessi morali, etici, consumistici, antidiscriminatori ed altri interessi garantiti per legge, che devono risultare gravemente lesi o seriamente minacciati dall'operato o, in generale, dal comportamento della persona nei cui confronti si intenta l'azione.

(3) Se nel presente capitolo non esistono disposizioni specifiche, nei contenziosi relativi all'azione di cui al comma 1 del presente articolo, si applicheranno le altre disposizioni della presente Legge.

(4) Le disposizioni del presente capitolo, e rispettivamente della presente Legge non verranno applicate nei casi in cui con una legge particolare, per il procedimento in seguito all'azione di cui al comma 1 del presente articolo, sia previsto diversamente.

Articolo 502b

(1) Il denunciante di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, a meno che una legge particolare non preveda atti diversi, può richiedere:

1. che si accerti che un determinato comportamento, inclusi anche i casi di omissione del convenuto, abbia violato o minacciato interessi e diritti collettivi, tutelati per legge, delle persone che il denunciante è autorizzato a tutelare,

2. che si vieti l'avvio di azioni che possono ledere o minacciare gli interessi ed i diritti collettivi delle persone che il denunciante è autorizzato a tutelare,

3. che si imponga al convenuto di intraprendere azioni volte ad eliminare le conseguenze, insorte o possibili, generalmente pericolose causate dal comportamento inappropriato del convenuto, incluso il ripristino della situazione antecedente i fatti o di una situazione quanto più simile a quella precedente o l'impedimento al ripristino di una situazione potenzialmente pericolosa per gli interessi e i diritti tutelati,

4. che la sentenza con la quale si accoglierà qualsiasi delle richieste di cui ai punti precedenti del presente articolo, venga pubblicata sui mezzi di pubblica informazione a spese del convenuto.

(2) I comportamenti del convenuto di cui al punto 1, comma 1, del presente articolo che possono causare lesione o minaccia di interessi e diritti delle persone che il denunciante è autorizzato a tutelare, si possono riferire anche all'emanazione di determinate regole sulle condizioni e modalità di attuazione dell'attività del convenuto o sulla prassi corrispondente, la costruzione di determinati impianti, la mancata installazione di dispositivi di protezione o altri dispositivi, emissioni e altro.



Articolo 502c

Le persone fisiche e giuridiche, nell'ambito di contenziosi particolari per l'indennizzo di danni, possono richiamarsi all'accertamento giuridico della sentenza con la quale verranno approvate le richieste dell'azione di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, per cui un determinato comportamento, inclusa l'omissione del convenuto, ha violato o minacciato gli interessi e diritti collettivi, garantiti per legge, delle persone che il denunciante è autorizzato a tutelare. In tale caso, il tribunale sarà vincolato a tali accertamenti nel contenzioso in cui tale persona farà riferimento a questi.

Articolo 502d

Nel procedimento avviato a mezzo dell'azione stabilita nell'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, si possono includere quali intervenienti con posizione di contendenti unici (articolo 209) a favore del denunciante, se questi è d'accordo, anche altri attori dell'azione legale. Nel procedimento in questione possono includersi quali intervenienti di cui all'articolo 206 della presente Legge anche persone fisiche o giuridiche per la tutela dei cui interessi collettivi è stata avviata l'azione legale di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge.

Articolo 502e

In merito all'azione di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, ai sensi delle disposizioni del presente capitolo, decide in prima istanza il tribunale con competenza territoriale generale sul denunciante o sul posto in cui si è svolta l'azione che ha violato gli interessi e diritti collettivi per la cui tutela è stata avviata l'azione legale, a meno che disposizioni particolari non stabiliscano diversamente.

Articolo 502f

Nella sentenza con la quale si accolgono gli estremi dell'azione legale di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, il tribunale può decidere che il ricorso non sospende l'esecuzione o stabilire un termine più breve del previsto per l'adempimento degli obblighi imposti al convenuto.

Articolo 502g

(1) Prima dell'avvio o durante il procedimento avviato in base all'azione legale di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, il tribunale può, su proposta del denunciante, stabilire misure provvisorie previste dalla Legge sull'esecuzione, se il denunciante dimostra verosimilmente:

1. che il convenuto ha agito in modo tale da ledere o minacciare seriamente gli interessi o diritti collettivi la cui tutela viene richiesta con l'azione legale e
2. che l'applicazione delle misure è necessaria per eliminare i rischi dell'insorgere di danni irreparabili o impedire violenze.

(2) Sulla base della misura provvisoria di cui al comma 1 del presente articolo, è possibile richiedere al tribunale di stabilire provvisoriamente le regole che il convenuto, nell'espletamento della sua attività, è in dovere di seguire, conformemente alla modifica richiesta o quale completamento delle sue norme e della sua prassi.

Articolo 502h

(1) La persona fisica o giuridica che svolge una data attività per la quale le persone autorizzate all'avvio dell'azione legale di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge ritengono lesi o minacciati gli interessi e diritti collettivi che sono chiamati a tutelare, ha facoltà di avviare un'azione legale in cui si chiederà di accertare che un certo comportamento, incluse anche le omissioni, non lede né minaccia gli interessi e diritti collettivi in questione, non almeno in modo non autorizzato. Il denunciante, nell'ambito di tale contenzioso, richiederà che alla persona autorizzata ad inoltrare l'azione legale di cui nell'articolo 502a, comma 1, della presente Legge, si vieti di tenere un determinato comportamento, ovvero di rivolgersi in un determinato modo all'opinione pubblica, di ottenere l'indennizzo dei danni o di rendere pubblica la sentenza sui mezzi di pubblica informazione, a spese del convenuto.

(2) Con l'azione legale di cui al comma 1 del presente articolo, il denunciante può designare quali convenuti anche le persone autorizzate a rappresentare il soggetto autorizzato ad avviare l'azione legale di



cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge o persone che siano membri dei loro organismi o eventuali soci che si presentano all'opinione pubblica a loro nome.

(3) Il denunciante di cui al comma 1 del presente articolo può evidenziare le richieste di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo anche tramite riconvenzione nel contenzioso avviato nei suoi confronti in base all'azione legale di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge.

(4) Il denunciante di cui al comma 1 del presente articolo può richiedere che il denunciante di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge e le persone che sono autorizzate a rappresentarlo, vengano condannate a indennizzare danni particolari il cui ammontare verrà stabilito in base a prezzi indipendenti (articolo 223), se si dimostra che l'azione di cui all'articolo 502a, comma 1, della presente Legge era evidentemente infondata e che avviando il contenzioso a seguito di tale azione, ed in particolare presentando lo stesso sui mezzi di pubblica informazione, sono stati gravemente danneggiati la reputazione e gli interessi aziendali del denunciante.

... (omissis) ...

